

**COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE  
(TO)**

---

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DEL SISTEMA DI  
VIDEOSORVEGLIANZA**

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE

## Indice

Art. 1 - Premessa .....	2
Art. 2 - Principi generali .....	3
Art. 3 – Soggetti .....	4
Art. 4 – Base giuridica del trattamento .....	5
Art. 5 – Informativa .....	6
Art. 6 – Finalità dei sistemi e architettura degli impianti.....	6
Art. 7 – Trattamento e conservazione dei dati .....	9
Art. 8 – Modalità di raccolta dei dati .....	10
Art. 9 - Diritti dell'interessato.....	10
Art. 10 – Accesso ai filmati .....	11
Art. 11 - Sicurezza dei dati.....	12
Art. 12 - Cessazione del trattamento dei dati .....	13
Art. 13 – Tutela amministrativa e giurisdizionale.....	13
Art. 14 – Disciplinare per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza .....	13
Art. 15 – Revisione periodica e aggiornamento.....	13
Art. 16 – Norme finali.....	14

## Art. 1 - Premessa

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento, conservazione ed accesso dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza gestiti, nell'ambito del territorio comunale ed ha lo scopo di stabilire norme tecniche e organizzative di dettaglio e di concorrere a definire la base giuridica, le finalità e i mezzi del trattamento.
2. Costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto, ossia a distanza, mediante dei dispositivi di ripresa video, collegati ad un centro di controllo.

3. Le immagini, qualora rendano le persone identificate o identificabili, costituiscono dati personali e in tali casi la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
4. Con il presente regolamento si garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti e impiegati dal Comune nel proprio territorio, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; si garantiscono, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento, avuto riguardo anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
5. Ai fini delle definizioni si deve fare riferimento al Regolamento UE 2016/679, al D.Lgs. 196/2003, relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e al D.Lgs. 51/2018 che ha recepito la direttiva UE 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. Nel rispetto della disciplina vigente, le finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati competono esclusivamente alle forze di polizia a competenza generale e, nei limiti di legge, alla Polizia Locale quando opera quale organo di polizia giudiziaria; il Comune tratta i dati per tali finalità esclusivamente ai fini della loro messa a disposizione delle autorità competenti.
6. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento UE 2016/679 e articolo 3 del D.Lgs. 51/2018, stabilisce norme di dettaglio rilevanti finalizzate ad attuare, a riguardo dei trattamenti dei dati personali effettuati mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, i principi, come definiti nei richiamati articoli 5 e 3, di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione.
7. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 51/2018 deve essere redatta e mantenuta aggiornata la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) relativa al sistema di videosorveglianza, quale strumento di analisi dei rischi e di verifica della conformità del trattamento ai principi di liceità, necessità, proporzionalità e minimizzazione. La DPIA è aggiornata in occasione di modifiche significative dell'impianto, delle tecnologie utilizzate o delle finalità del trattamento ed è redatta con il coinvolgimento del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO).
8. Il Comune promuove la sottoscrizione di protocolli di intesa, patti per la sicurezza e patti per l'attuazione, convenzioni o accordi comunque denominati con soggetti pubblici e soggetti privati.

## **Art. 2 - Principi generali**

1. Ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza urbana i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per tutela della sicurezza urbana, la cui definizione è stata da ultimo riformulata dal D.L. 14/2017, convertito nella legge 18 aprile 2017 n. 48, all'art. 4 e definita come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio da potenziare con accordi o patti locali ispirati ad una logica di gestione consensuale ed integrata della sicurezza. Si riassumono di seguito i principi per il trattamento dei dati che saranno garantiti scrupolosamente:

- **Principio di liceità:** il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Esso, infatti, è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui i comuni e il comando di polizia locale sono investiti.
- **Principio di necessità:** i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguitate nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
- **Principio di proporzionalità:** nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti.
- **Principio di finalità:** gli scopi perseguiti devono essere determinati, esplicativi e legittimi. È consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a tutelare la sicurezza urbana anche nell'ambito di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o comunque con lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.
- **Principio di trasparenza:** il trattamento deve essere reso conoscibile agli interessati con informative chiare e multilivello, comprensive delle principali caratteristiche del sistema;
- **Principio di responsabilizzazione (accountability):** il Comune dimostra la conformità delle scelte tecniche e organizzative mediante DPIA, registri delle attività, istruzioni agli autorizzati e verifiche periodiche.

### **Art. 3 – Soggetti**

1. Titolare per il trattamento dei dati è il Comune.
2. Il Responsabile della Polizia Locale è designato, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies D.Lgs. 196/2003, quale soggetto con specifici compiti e funzioni con il profilo di Responsabile interno del trattamento dei dati personali rilevati attraverso il sistema di videosorveglianza. Le funzioni esercitate dal Responsabile interno riguardano i soli trattamenti amministrativi di competenza comunale.
3. Il designato individua e nomina, con proprio provvedimento, gli autorizzati alla gestione dell'impianto nel numero ritenuto sufficiente a garantire il corretto funzionamento del servizio.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. I soggetti esterni incaricati dal Comune a installare e/o manutenere l'impianto di videosorveglianza sono qualificati Responsabili esterni al trattamento ai sensi dell'art. 28 del

Regolamento UE 2016/679. I responsabili esterni non trattano dati per finalità di prevenzione o repressione dei reati, che restano riservate alle autorità competenti.

6. I rapporti con i responsabili esterni, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri.
7. La figura professionale designata dal Comune alla gestione e alla manutenzione dell'impianto di videosorveglianza o di sue componenti è qualificata Amministratore di Sistema (AdS) in conformità con il provvedimento del 27 novembre 2008 emanato dal Garante della Protezione dei dati personali recante le “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”
8. In relazione alle finalità di attuazione di un sistema di sicurezza integrata, di cui al successivo articolo 6 del presente regolamento, poiché finalità e mezzi saranno determinati congiuntamente dagli enti coinvolti, il Comune sarà contitolare del trattamento ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento UE 2016/679. La contitolarità riguarda esclusivamente i trattamenti amministrativi condivisi nell'ambito di sistemi o piattaforme comuni, per i quali gli enti determinano congiuntamente finalità e mezzi. Restano escluse dalla contitolarità le attività di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, nonché i trattamenti effettuati per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, che competono ai soggetti istituzionalmente preposti e per i quali gli enti operano quali titolari autonomi. Al di fuori degli ambiti di contitolarità, ciascun ente tratta i dati in qualità di titolare autonomo, in relazione alle rispettive funzioni istituzionali e ai trattamenti di propria competenza.

#### **Art. 4 – Base giuridica del trattamento**

1. Per i trattamenti di cui al Regolamento (UE) 2016/679 la base giuridica è l'art. 6, par. 1, lett. e), in combinato disposto con l'art. 2-ter del D.Lgs. 196/2003, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.
2. Per i trattamenti effettuati a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali si applica il D.Lgs. 51/2018. Per tali trattamenti, quando effettuati dalle forze di polizia a competenza generale e, nei limiti in cui la Polizia Locale sia chiamata a svolgere funzioni di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, dalla stessa Polizia Locale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ivi compreso il D.Lgs. 51/2018, la titolarità è in capo ai soggetti che svolgono le relative funzioni istituzionali. Il Comune, per i soli profili amministrativi di gestione del sistema, si limita alla conservazione e messa a disposizione dei dati secondo legge.
3. Eventuali funzionalità di analisi automatica di immagini non comportano processi decisionali unicamente automatizzati né profilazione ai sensi dell'art. 22 GDPR; ogni utilizzo di algoritmi è soggetto a supervisione umana e a preventiva valutazione d'impatto.
4. In presenza di componenti di intelligenza artificiale, l'Ente assicura il rispetto del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act): trasparenza, controllo umano, tracciabilità e gestione del rischio; qualora le funzionalità ricadano tra i sistemi ad alto rischio ai sensi dell'AI Act, è effettuata la valutazione di impatto sui diritti fondamentali (Fundamental Rights Impact Assessment, FRIA) prevista per i soggetti del settore pubblico.

## **Art. 5 – Informativa**

1. I soggetti interessati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata possono essere informati mediante cartelli, nei casi specificamente previsti dalla normativa vigente; i cartelli recano pittogramma standard e indicazioni minime su titolare, finalità essenziali e rinvio all'informativa completa.
2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, possono essere installati più cartelli.
3. Sul sito istituzionale del Comune e presso gli uffici individuati è disponibile, inoltre, l'informativa concernente le finalità degli impianti di videosorveglianza, la modalità di raccolta e conservazione dei dati e le modalità di diritto di accesso dell'interessato secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativamente alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e al D.Lgs. 51/2018 relativamente alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali; l'informativa è aggiornataogniqualvolta si modifichino le finalità, i tempi di conservazione, le categorie di dati o le modalità di trattamento in modo tale da incidere sui diritti e le libertà degli interessati, in coerenza con la DPIA.

## **Art. 6 – Finalità dei sistemi e architettura degli impianti**

1. Il sistema di videosorveglianza è attivato dal Comune per il perseguimento delle proprie funzioni istituzionali e per le sole finalità amministrative che seguono:
  - attuazione del sistema di sicurezza integrata ai sensi dell'art. 2 del D.L. 14/2017, da intendersi come attività di coordinamento istituzionale e non come attribuzione di compiti di polizia giudiziaria;
  - tutela della sicurezza urbana e della vivibilità degli spazi pubblici ai sensi dell'art. 4 del D.L. 14/2017;
  - tutela della protezione civile e della sanità pubblica;
  - tutela della sicurezza stradale;
  - tutela degli operatori e del patrimonio comunale;
  - tutela dell'ambiente e supporto all'attività di polizia amministrativa;
  - accertamento di illeciti amministrativi nel rispetto dei regolamenti dell'Ente;
  - supporto all'adozione di atti amministrativi generali ai sensi dell'art. 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali.
2. La sicurezza urbana costituisce una finalità amministrativa del Comune e rientra nelle competenze del Sindaco e della Polizia Locale, nei limiti delle funzioni loro attribuite dalla legge. La sicurezza integrata attiene invece al coordinamento istituzionale tra enti pubblici e non attribuisce al Comune poteri ulteriori di prevenzione o repressione dei reati, né funzioni di polizia giudiziaria diverse da quelle previste dall'art. 57 del codice di procedura penale.

3. Le immagini raccolte dal sistema di videosorveglianza possono essere utilizzate per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali esclusivamente dalle forze di polizia a competenza generale e, nei limiti di legge, dalla Polizia Locale quando opera quale organo di polizia giudiziaria. L'accesso ai dati per tali finalità avviene secondo le modalità previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente.
4. Le immagini possono essere utilizzate per l'arresto in flagranza differita ai sensi dell'art. 10, comma 6-quater, del D.L. 14/2017, nei casi e nei limiti espressamente previsti dalla legge.
5. L'eventuale Patto per la sicurezza integrata sottoscritto con il Prefetto disciplina esclusivamente le modalità di cooperazione istituzionale e di messa a disposizione dei dati, senza attribuire al Comune finalità o poteri diversi o ulteriori rispetto a quelli definiti dalla legge.
6. Il sistema di videosorveglianza può essere impiegato per la prevenzione e l'accertamento degli abbandoni e dei depositi incontrollati di rifiuti ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 e delle relative sanzioni previste dall'art. 255 del medesimo decreto, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione e delle indicazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
7. Il sistema può essere utilizzato per l'accertamento dell'abbandono di piccoli rifiuti quali mozziconi di sigarette, scontrini, gomme da masticare o altri rifiuti minuti ai sensi dell'art. 255, comma 1-ter del D.Lgs. 152/2006. L'accertamento può avvenire anche senza contestazione immediata da parte dell'operatore. La Polizia Locale accerta la violazione mediante visione delle immagini e il Sindaco è competente all'applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria. Restano ferme la conservazione limitata a 7 giorni salvo proroghe motivate, le misure di sicurezza e l'obbligo di DPIA.
8. Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza possono essere utilizzate per accettare l'abbandono o il lancio di rifiuti da veicoli in sosta o in movimento, ai sensi dell'art. 201, comma 5-quater del Codice della Strada. L'accertamento avviene in tempo reale o entro 24 ore dalla registrazione, purché i dispositivi siano sincronizzati con il tempo coordinato universale (UTC). La violazione è notificata nei termini previsti dall'art. 201 del Codice della Strada.
9. Ai fini della prevenzione e dell'accertamento degli illeciti ambientali, il Comune può utilizzare telecamere mobili, fototrappole e altri dispositivi automatici di ripresa, in conformità al Regolamento UE 2016/679, al D.Lgs. 51/2018 e ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali. L'impiego di tali dispositivi è ammesso anche senza presidio continuativo purché siano rispettati i principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione, come valutato nella DPIA.
10. Le riprese finalizzate al contrasto degli illeciti ambientali devono essere orientate esclusivamente verso le aree pubbliche o aperte al pubblico soggette a rischio di abbandono di rifiuti, con esclusione, ove tecnicamente possibile, di aree private non pertinenti. L'impiego di tecnologie di analisi video o di rilevazione automatica è ammesso nei limiti individuati nella DPIA e senza profilazione degli interessati.
11. Fermo restando il ruolo di coordinamento del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica (COSP) e dell'Ufficio territoriale del Governo (UTG) nell'ambito delle politiche di sicurezza integrata e urbana, ogni implementazione o ampliamento del sistema

di videosorveglianza è preventivamente sottoposta a deliberazione della Giunta comunale, che attesta la conformità dell'intervento ai principi di legalità, necessità, proporzionalità, finalità e minimizzazione ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 51/2018. Eventuali forme di consultazione con il Prefetto o con il COSP sono effettuate nei casi previsti dalla legge o da specifici Patti per la sicurezza integrata.

12. Il sistema di videosorveglianza può impiegare telecamere tradizionali e tecnologie avanzate, quali analisi video, metadati, conteggio delle persone, rilevazione di comportamenti o varchi lettura targhe connessi a black list o altre banche dati, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione; sono adottati accorgimenti tecnici per evitare, ove possibile, la ripresa di aree private non pertinenti.
13. I sistemi di lettura automatica delle targhe e di riconoscimento dei veicoli possono essere impiegati esclusivamente per finalità amministrative di controllo dei varchi, tutela del patrimonio, sicurezza urbana e accertamento di illeciti amministrativi, nonché, nei limiti di legge, per finalità di polizia giudiziaria su richiesta delle autorità competenti. I sistemi di lettura targhe non comportano profilazione dei percorsi o ricostruzione sistematica degli spostamenti degli interessati e non prevedono l'incrocio dei dati con ulteriori banche dati se non nei casi espressamente autorizzati dalla normativa vigente. L'accesso alle banche dati collegate ai sistemi di lettura targhe, incluse eventuali black list o white list, è consentito esclusivamente al personale autorizzato ed è tracciato mediante log di sistema. Ogni implementazione o ampliamento delle funzionalità di lettura targhe è subordinata a valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA), che ne verifica necessità, proporzionalità, minimizzazione e rischi per i diritti e le libertà degli interessati.
14. Il Comune può promuovere, per quanto di propria competenza, il coinvolgimento di soggetti privati per l'installazione di telecamere orientate su aree pubbliche o aperte al pubblico, nel rispetto del presente regolamento e previa verifica di idoneità dei dispositivi e dei siti, senza possibilità per il privato di accedere alle immagini.
15. Il Comune può dotarsi di body cam, dash cam, droni, telecamere riposizionabili e altri dispositivi mobili; le modalità d'uso, i tempi di attivazione, le aree di operatività, i tempi di conservazione e le modalità di oscuramento o esclusione di soggetti non pertinenti sono definiti con atto del Responsabile della Polizia Locale, nel rispetto del presente regolamento.
16. I droni, le telecamere mobili, le body cam e le dash cam sono utilizzati unicamente in contesti operativi definiti dall'atto del Responsabile della Polizia Locale; sono adottate misure tecniche e organizzative idonee a evitare la ripresa sistematica di aree private non pertinenti e a limitare le riprese alla gestione dell'evento specifico.
17. L'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza non è destinato né idoneo al controllo a distanza dell'attività lavorativa dei dipendenti ai sensi dell'art. 4 della legge 300/1970. Eventuali riprese che coinvolgano lavoratori hanno carattere meramente incidentale e non possono essere impiegate per finalità di vigilanza sulle prestazioni lavorative; ogni diverso utilizzo richiede gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.
18. Il posizionamento e l'orientamento delle telecamere avvengono sulla base di una valutazione documentata dei rischi e delle esigenze operative, che tiene conto anche della presenza di luoghi sensibili e soggetti vulnerabili; tale valutazione è riportata nella DPIA e nel disciplinare tecnico.

19. Ogni ampliamento, modifica o potenziamento del sistema di videosorveglianza è subordinato a preventiva valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e a deliberazione della Giunta, che attesti la conformità dell'intervento ai principi di legalità, necessità, proporzionalità e minimizzazione.

## **Art. 7 – Trattamento e conservazione dei dati**

1. I trattamenti disciplinati dal presente regolamento sono descritti nel registro delle attività di trattamento del Comune, con specifico riferimento ai sistemi di videosorveglianza, ai sistemi di lettura targhe, alle fototrappole e ai dispositivi mobili; il registro è mantenuto aggiornato in coerenza con la DPIA.
2. I dati personali oggetto di trattamento effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 Regolamento UE 2016/679, sono:
  - a. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - b. raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 6 e resi utilizzabili per operazioni compatibili con tali scopi;
  - c. raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
  - d. conservati per le telecamere collegate alla centrale operativa per un periodo ordinariamente non superiore a 7 giorni successivi alla rilevazione. Tale termine potrà essere esteso per finalità di indagine, mediante un ulteriore atto in applicazione della Legge 205/2021. Di tale ulteriore conservazione se ne darà notizia nell'informativa completa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 pubblicata sul sito internet comunale oltre che nel "disciplinare per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza". Tale estensione deve risultare da atto motivato adottato dal soggetto competente. Le operazioni tecniche di estrazione, blocco o conservazione prolungata dei filmati effettuate in esecuzione di tale atto sono registrate nei log di sistema.
  - e. conservati per le telecamere a tutela del solo patrimonio comunale (o per altre telecamere non collegate alla centrale operativa del corpo) per un periodo non superiore a 72 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di sicurezza urbana e sicurezza pubblica;
  - f. protetti mediante cifratura in transito e a riposo, controllo accessi basato su ruoli e autenticazione a più fattori per gli utenti abilitati.
3. In osservanza degli articoli 32 e 35 del Regolamento UE 2016/679 e 23 e 25 del D.Lgs. 51/2018, il Comune redige uno o più appositi atti di valutazione dei rischi e di valutazione di impatto sulla protezione dei dati e adotta le misure in esse previste.
4. Il Comune adotta una specifica procedura per la gestione degli incidenti di sicurezza / data breach che garantisce il rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e la notifica all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali in caso di violazioni di dati personali; tutte le estrazioni, duplicazioni e consultazioni delle immagini sono tracciate mediante log non alterabili, conservati per almeno sei mesi.

## **Art. 8 – Modalità di raccolta dei dati**

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video e captazione di immagini effettuate da sistemi di telecamere installate in luoghi pubblici ed aperti al pubblico nonché in immobili di proprietà comunale, ubicati nel territorio di competenza.
2. Le telecamere di cui al precedente comma, finalizzate alla tutela della sicurezza urbana, consentono riprese video anche con utilizzo di algoritmi, possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico e sono collegate alla centrale operativa del comando di polizia locale, che potrà, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, eventualmente digitalizzare o indicizzare le immagini; non è effettuata la registrazione dell’audio salvo specifica e motivata esigenza prevista dalla legge e indicata nell’informativa.
3. Le immagini sono conservate per il periodo indicato all’art. 7. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione, ove tecnicamente possibile, con modalità tali da rendere non più utilizzabili i dati cancellati; i supporti di backup sono cifrati e custoditi con misure idonee.

## **Art. 9 - Diritti dell’interessato**

1. In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto, compatibilmente con i fini investigativi a tutela dell’ordine e sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati del D.Lgs. 51/2018:
  - a. di conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
  - b. di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del designato al trattamento, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati, sugli eventuali destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali potranno essere comunicati, sul periodo di conservazione dei dati personali ed in generale di tutto quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e art. 10 e ss. D.Lgs. 51/2018;
  - c. di ottenere:
    - la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
    - la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
    - la cancellazione nei casi previsti dal Regolamento UE 2016/679 qualora sussista uno dei motivi di cui all’art. 17 del Regolamento UE 2016/679, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - d. di opporsi, nei casi previsti dal Regolamento UE 2016/679, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento UE 2016/679. Il designato informerà l’interessato sull’esistenza o meno di motivi legittimi prevalenti;
  - e. di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi specificate all’art. 18 del Regolamento UE 2016/679. In tali casi i dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell’interessato o per

- l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico;
- f. di ricevere riscontro alle istanze entro un mese ai sensi dell'art. 12 GDPR, con eventuale proroga motivata; le istanze sono gestite in coordinamento con il DPO mediante moduli disponibili sul sito istituzionale.
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
  3. Le istanze sono presentate al titolare o al designato al trattamento; l'identità del richiedente è verificata con modalità idonee e tutte le operazioni sono tracciate.
  4. Per i trattamenti soggetti al D.Lgs. 51/2018, i diritti dell'interessato sono esercitati nei confronti dell'autorità competente, secondo le modalità da questa previste; il Comune presta il necessario supporto tecnico per la gestione delle richieste, nei limiti delle proprie attribuzioni e senza svolgere valutazioni che competono esclusivamente all'autorità richiedente.

#### **Art. 10 – Accesso ai filmati**

1. Al di fuori dei diritti dell'interessato, l'accesso ai filmati della videosorveglianza è consentito con le sole modalità previste dalla normativa vigente.
2. Ogni richiesta deve essere specifica, formulata per iscritto, motivata ed indirizzata al designato del trattamento dei dati competente entro 3 giorni dall'evento.
3. In linea generale l'accesso alla copia delle immagini è consentita solo previa verifica della sussistenza di un interesse qualificato ai sensi della legge 241/1990. Ogni richiesta verrà, comunque, gestita nel pieno rispetto della disciplina dell'accesso agli atti.
4. Le immagini contenenti dati personali di terzi non sono oggetto di accesso civico generalizzato ai sensi del D.Lgs. 33/2013; l'accesso è consentito esclusivamente nei casi previsti dalla legge, previo accertamento dell'interesse diretto, concreto e attuale o per l'esercizio del diritto di difesa.
5. Per finalità di indagine, l'Autorità giudiziaria e la Polizia giudiziaria possono richiedere ed acquisire copia delle immagini in formato digitale. Il Comune non effettua valutazioni sul merito investigativo della richiesta, limitandosi alla messa a disposizione tecnica dei dati.
6. L'eventuale accesso diretto alle immagini da parte delle autorità di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria è disciplinato da specifici accordi o convenzioni che definiscono i profili di autenticazione, logging, responsabilità e tempi di conservazione; tali strumenti sono richiamati nel disciplinare tecnico.
7. Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, copia delle riprese in formato digitale può essere richiesta ed acquisita dall'organo di polizia stradale che ha proceduto ai rilievi ed in capo al quale è l'istruttoria relativa all'incidente.
8. Nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'art. 391-quater c.p.p., può richiedere ed acquisire copia delle riprese in formato digitale previo pagamento delle relative spese individuate con apposita deliberazione di giunta comunale sulle tariffe di accesso ai documenti amministrativi.

9. Il cittadino vittima o testimone di reato, nelle more di formalizzare denuncia o querela presso un ufficio di polizia, può richiedere al designato del trattamento che i filmati siano conservati oltre i termini di legge, per essere messi a disposizione dell'organo di polizia procedente. Spetta all'organo di polizia procedente presentare richiesta di acquisizione dei filmati. Tale richiesta deve pervenire entro tre mesi dalla data dell'evento, decorsi i quali i dati non saranno ulteriormente conservati.
10. In ogni caso di accoglimento delle richieste di cui ai commi precedenti, il personale autorizzato dal designato del trattamento dei dati deve annotare le operazioni eseguite al fine di acquisire i filmati e riversarli su supporto digitale, con lo scopo di garantire la genuinità dei dati stessi; le copie sono apposte di firma digitale o sigillo elettronico e, se del caso, corredate da impronta hash per garantirne l'integrità. Le operazioni di estrazione e riversamento dei filmati sono effettuate da personale autorizzato e registrate nei log di audit del sistema, con indicazione dell'autorità richiedente e del riferimento normativo.
11. Possono essere divulgati immagini provenienti dagli impianti di videosorveglianza, previa anonimizzazione di ogni dato che consenta l'identificazione dei soggetti; è vietata ogni ulteriore diffusione non conforme alle finalità istituzionali.

#### **Art. 11 - Sicurezza dei dati**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati presso la centrale di registrazione individuata, alla quale può accedere il solo personale autorizzato secondo istruzioni che devono essere impartite dal designato al trattamento dei dati.
2. In particolare, l'accesso agli ambienti in cui è ubicata una postazione di controllo è consentito solamente al personale autorizzato e per scopi connessi alle finalità previste, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti, alla pulizia dei locali ed a occasionali motivi istituzionali.
3. Il designato impedisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamenti abusivi di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
4. Il designato individua e nomina gli autorizzati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza.
5. La gestione e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati è riservata alle forze di polizia a competenza generale e, nei limiti di legge e delle attribuzioni di cui all'art. 57 del codice di procedura penale, alla Polizia Locale.
6. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuale prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi in base alle differenti dislocazioni territoriali degli stessi.
7. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi sono istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento; è previsto un piano annuale di formazione e verifica delle credenziali. La formazione riguarda anche le distinzioni tra trattamenti amministrativi e trattamenti per finalità penali, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

8. Gli autorizzati al trattamento sono dotati di proprie credenziali di autenticazione al sistema; l'accesso avviene con autenticazione a più fattori e principio del minimo privilegio.
9. Il sistema deve essere fornito di log di accesso, che sono conservati per la durata di mesi sei; i log sono monitorati periodicamente e custoditi con misure che ne impediscono l'alterazione; sono previste procedure di backup cifrato e test periodici di ripristino.

#### **Art. 12 - Cessazione del trattamento dei dati**

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono distrutti, ceduti o conservati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, e dall'art 2 D.Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali; le operazioni di dismissione sono documentate e tracciate nel registro dei trattamenti.

#### **Art. 13 – Tutela amministrativa e giurisdizionale**

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 77 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, dagli artt. 37 e seguenti del D.Lgs. 51/2018 relativa alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il designato al trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 3.

#### **Art. 14 – Disciplinare per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza**

1. La giunta comunale, sulla base degli indirizzi e principi contenuti nel presente regolamento, con propria deliberazione, adotta e aggiorna il "disciplinare per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza".
2. Il disciplinare può individuare anche qualsiasi altro dettaglio, specificazione, regolamentazione della videosorveglianza nel rispetto del presente regolamento; il disciplinare contiene almeno: mappa delle telecamere e specifiche tecniche; profili e livelli di accesso; matrice dei tempi di conservazione per tipologia di dispositivo; procedure di estrazione e consegna con firma digitale; piano di formazione annuale; procedure di backup, cancellazione sicura e test periodici. Il disciplinare distingue espressamente tra accessi e trattamenti per finalità amministrative e accessi e trattamenti per finalità penali, precisando che questi ultimi sono consentiti esclusivamente alle forze di polizia a competenza generale e, nei limiti di legge, alla Polizia Locale.

#### **Art. 15 – Revisione periodica e aggiornamento**

1. Il presente regolamento e la relativa DPIA sono oggetto di revisione in caso di modifiche significative dell'impianto, delle tecnologie o delle finalità.
2. il DPO è consultato in tutte le fasi di revisione.

3. gli esiti delle revisioni sono recepiti con deliberazione della Giunta e pubblicati sul sito istituzionale.

#### **Art. 16 – Norme finali**

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il regolamento per l'utilizzo di impianti di videosorveglianza del territorio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di San Giorgio Canavese n. 24 del 23/06/2016.